

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Repubblica slovacca) il 17 dicembre 2010 - SAG ELV Slovensko, a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe, a.s., TESLA STROPKOV, a.s., Autostrade per l'Italia S.p.A., EFKON AG, STALEXPORT Autostrady S.A. / Úrad pre verejné obstarávanie

(Causa C-599/10)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrenti: SAG ELV Slovensko, a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe, a.s., TESLA STROPKOV, a.s., Autostrade per l'Italia S.p.A., EFKON AG, STALEXPORT Autostrady S.A.

Convenuto: Úrad pre verejné obstarávanie

Questioni pregiudiziali

Se sia conforme alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ¹, nella versione in vigore nel periodo rilevante, l'interpretazione secondo la quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 51 e dell'art. 2 di detta direttiva, tenuto conto dei principi di non discriminazione e trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo di chiedere chiarimenti in merito all'offerta, nel rispetto del diritto processuale soggettivo del singolo ad essere invitato a integrare o a chiarire certificati e documenti presentati ai sensi degli artt. 45-50 della citata direttiva, qualora una controversa o non chiara comprensione dell'offerta del partecipante alla gara possa comportare l'esclusione del partecipante da quest'ultima.

Se sia conforme alla direttiva [2004/18/CE], nella versione in vigore nel periodo rilevante, l'interpretazione secondo la quale ai sensi del combinato disposto dell'art. 51 e dell'art. 2 di detta direttiva, in forza dei principi di non discriminazione e trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice non ha l'obbligo di chiedere chiarimenti in merito all'offerta, qualora essa consideri comprovato che non sono soddisfatti i requisiti attinenti all'oggetto dell'appalto.

Se sia conforme agli artt. 51 e 2 della direttiva [2004/18/CE], nella versione in vigore nel periodo rilevante, una disposizione del diritto nazionale secondo la quale la commissione istituita per la valutazione dell'offerta ha una mera facoltà di chiedere per iscritto agli offerenti chiarimenti in merito all'offerta. Se sia conforme all'art. 55 della direttiva [2004/18/CE] un modo di procedere dell'amministrazione aggiudicatrice secondo il quale quest'ultima non è obbligata a chiedere all'offerente chiarimenti in merito ad un prezzo anormalmente basso, e se tenuto conto della formulazione della domanda che l'amministrazione aggiudicatrice ha posto ai ricorrenti I e II con riferimento al prezzo anormalmente basso, questi ultimi abbiano avuto la possibilità di illustrare sufficientemente i parametri fondamentali caratteristici dell'offerta presentata.

¹ - GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114